

ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

PARTE SECONDA TARIFFA T.U.R.

Art. 1

1. Atti indicati:

a) negli articoli 2, comma 1, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ed eccezione di quelli per i quali dal codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse: le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella parte prima

b) nell'art. 5, comma 2, del testo unico quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto: euro 200,00 (1).

NOTA:

I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare, per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso (2).

(1) A norma dell'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384, l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, è raddoppiata. A norma dell'articolo 17, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 243, è elevato del 50 per cento. Successivamente, a norma dell'articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa è elevato a lire 250 mila. A norma dell'allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificata dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro. Da ultimo, a norma dell'articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 è elevato a euro 200 a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(2) Nota aggiunta dall'articolo 21, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, successivamente, modificata dall'articolo 1, comma 15, lettera a), numero 2), della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Art. 2

1. Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte prima quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 250.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: euro 200,00 (1) (2).

2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi: le stesse imposte previste nell'art. 8 della parte prima

(1) Comma modificato dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384; dall'articolo 17, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 243; e, successivamente, sostituito dall'articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425; in seguito, modificato dall'articolo 21, comma 18, lettera e), numero 1), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(2) A norma dell'allegato 2-bis, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. b), del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al

1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro. Successivamente, a norma dell'articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 è elevato a euro 200 a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 2-bis

1. Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno (1)

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, e successivamente sostituito dall'articolo 21, comma 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 3

1. Scritture private non autenticate aventi per oggetto comodato di beni mobili: euro 200,00 (1).

(1) A norma articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384, l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, è raddoppiata. A norma dell' articolo 17, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 243, è elevato del 50 per cento. Successivamente, a norma dell'articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa è elevato a lire 250 mila. Da ultimo, a norma dell' allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificata dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro. Successivamente, a norma dell' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 è elevato a euro 200 a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 4

1. Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili: euro 200,00 (1)

(1) A norma articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384, l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, è raddoppiata. A norma dell' articolo 17, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 243, è elevato del 50 per cento. Successivamente, a norma dell' articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa è elevato a lire 250 mila. Da ultimo, a norma dell' allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificata dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro. Successivamente, a norma dell' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 è elevato a euro 200 a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 5

1. Quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate: 0,50%

Art. 6.

1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l'intervento in assemblea: euro 200,00 (1)

(1) A norma dell'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384 l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, è raddoppiata. A norma dell' articolo 17, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 243, è elevato del 50 per cento. Successivamente, a norma dell' articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa è elevato a lire 250 mila. Da ultimo, a norma dell' allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificata dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro. Successivamente, a norma dell' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 è elevato a euro 200 a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 7.

1. Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilità diversi da quelli indicati nell'art. 1 della parte prima: euro 200,00 (1)

(1) A norma dell'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384 l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, è raddoppiata. A norma dell' articolo 17, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 243, è elevato del 50 per cento. Successivamente, a norma dell' articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa è elevato a lire 250 mila. Da ultimo, a norma dell' allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificata dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro. Successivamente, a norma dell' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 è elevato a euro 200 a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 8

1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi: euro 200,00 (1)

(1) A norma articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384 l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, è raddoppiata. A norma dell' articolo 17, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 243, è elevato del 50 per cento. Successivamente, a norma dell' articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa è elevato a lire 250 mila. Da ultimo, a norma dell' allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificata dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro. Successivamente, a norma dell' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 è elevato a euro 200 a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 9

1. Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento e accredito: euro 200,00 (1)

(1) A norma articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384, l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, è raddoppiata. A norma dell' articolo 17, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 243, è elevato del 50 per cento. Successivamente, a norma dell' articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa è elevato a lire 250 mila. Da ultimo, a norma dell' allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificata dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro. Successivamente, a norma dell' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 è elevato a euro 200 a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 10

1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggette all'imposta sul valore aggiunto: euro 200,00 (1).

(1) A norma articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384, l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, è raddoppiata. A norma dell' articolo 17, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 243, è elevato del 50 per cento. Successivamente, a norma dell' articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa è elevato a lire 250 mila. Da ultimo, a norma dell' allegato 2-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificata dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro. Successivamente, a norma dell' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 è elevato a euro 200 a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 11

1. Atti formati all'estero diversi da quelli indicati alla lettera d) dell'art. 2 del testo unico:

- a) che se formati nello Stato sarebbero soggetti all'imposta fissa ai sensi dell'art. 40 del testo unico: euro 200,00 (1).
- b) in ogni altro caso: le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti formati nello Stato.

(1) A norma dell'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 384, l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, è raddoppiata. Successivamente, in virtù dell'articolo 17, comma 2, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993 n. 243, le misure della imposta di registro previste dal presente articolo sono state elevate del 50 per cento. A norma dell'articolo 10, comma 6, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1996, n. 425, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa è elevato a lire 250 mila. Da ultimo, l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro dall'allegato 2 bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Successivamente, a norma dell' articolo 26, comma 2, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 è elevato a euro 200 a decorrere dal 1° gennaio 2014.